

LEASING FINANZIARIO E ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

di **Gabriele D'Alauro**

*Professore a contratto di Ragioneria Professionale
nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Genova
Dottore commercialista in Genova e revisore contabile*

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Con uno specifico decreto¹ si è definita l'introduzione nel nostro ordinamento dei principi contabili internazionali IAS (*International Accounting Standards*) e IFRS (*International Financial Reporting Standards*, corrispondente alla denominazione dei nuovi principi emanati dall'*International Accounting Standards Board*), delineando un articolato quadro di disposizioni che definiscono la tempistica e le modalità di adozione di detti principi e delle relative interpretazioni, con regole differenti a seconda della tipologia dei vari soggetti coinvolti, distinguendo tra soggetti obbligati alla loro adozione, soggetti che ne hanno la facoltà e soggetti che ne restano esclusi.

Si sottolinea in particolare che devono obbligatoriamente essere applicati i principi contabili internazionali nei bilanci d'esercizio, a decorrere dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006, redatti dalle società quotate, dalle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, nonché dalle banche e dagli altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza. Detti soggetti hanno inoltre la facoltà di applicare detti principi anche per il bilancio d'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

Molteplici sono i soggetti che hanno la facoltà di adottare nel bilancio d'esercizio i principi contabili internazionali, alcuni dei quali – ad esempio le società che abbiano adottato gli IAS nel proprio bilancio consolidato – già dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005, mentre tra i soggetti esclusi dalla possibilità di applicare gli IAS/IFRS vi sono le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

In questo scenario, le imprese che dovranno ovvero vorranno adottare i principi contabili internazionali per la redazione dei propri bilanci saranno tenute ad applicare, in tema di leasing finanziari, il criterio di contabilizzazione previsto dallo IAS 17, che si discosta dal criterio contabile adottato nel nostro Paese, anche successivamente all'introduzione nel

contesto nazionale – per effetto dell’entrata in vigore del decreto di riforma del diritto societario² – di una nuova disciplina codicistica, che, come si dirà nel prosieguo, riguarda le modalità di esposizione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria.³

2. IL TRATTAMENTO CONTABILE DEL LEASING FINANZIARIO NEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Il decreto di riforma del diritto societario ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica disposizione relativa al trattamento in bilancio di determinate operazioni di locazione finanziaria, prevedendo – nell’ambito dell’articolo 2427 relativo al contenuto della nota integrativa – il nuovo punto 22, in base al quale la nota integrativa della società utilizzatrice di beni in leasing deve indicare “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”.

La nuova disciplina prescrive dunque di includere nella nota integrativa al bilancio, ivi compresi i casi in cui il bilancio sia redatto in forma abbreviata, una articolata serie di dati

¹ Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, pubblicato in G.U. n. 66 del 21 marzo 2005, concernente l’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

² Si fa riferimento, come noto, al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (pubblicato in G.U. 22 gennaio 2003, n. 17, Suppl. Ord. e in vigore dal 1° gennaio 2004), recante la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”.

³ Cfr. AA.VV. (2004 a), *Memento pratico contabile 2005*, Editore Ipsoa – Francis Lefebvre, Milano; AA.VV. (2004 b), *Immobilizzazioni materiali e leasing*, Il Sole 24 Ore – Guida ai Principi Contabili Internazionali, Modulo 3, dicembre; COMITATO GUIDA DEL CORSO IFRS (2003), *IAS n. 17 – Leasing*, Schede di Aggiornamento Eutekne, n. 8-9; FILAFERRO LUCA (2004), *Leasing finanziario nella riforma del diritto societario*, Contabilità Finanza e Controllo, n. 2; FONDAZIONE LUCA PACIOLI (2004), *Alcune considerazioni circa gli effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio*, Circolare n. 18, sito Internet <http://www.fondazioneelucapacioli.it>; INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (2003), *Leases*, International Accounting Standard IAS 17 (revised), International Accounting Standards Board, London; INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (2003), *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*, International Financial Reporting Standard IFRS 1, International Accounting Standards Board, London; ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (2004), *OIC 1 – I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio*, sito Internet <http://www.fondazioneoic.it>; PISONI PIERO, BAVA FABRIZIO, BUSO DONATELLA, (2004), *D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Bilancio civilistico e interpretazione dell’OIC: la rappresentazione contabile del leasing finanziario; l’iscrizione e la valutazione delle poste in valuta estera*, Impresa commerciale industriale, n. 7-8; QUAGLI ALBERTO (2004 b), *Gli impatti della riforma del diritto societario sul bilancio d’esercizio*, Revisione Contabile, n. 55 e 56; ROSCINI VITALI FRANCO (2004), *Il leasing tra riforma societaria, principi contabili e pronunce della cassazione*, Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 1; VERNA GIUSEPPE (2003), *Il bilancio tra riforma delle società e introduzione dei principi contabili internazionali*, Rivista dei dottori commercialisti, n. 3.

e di valori concernenti determinate operazioni di locazione finanziaria, che in sostanza corrispondono al metodo di contabilizzazione del leasing finanziario contenuto nel principio contabile internazionale IAS 17, al quale la norma codicistica sembra fare un implicito richiamo.

Secondo il criterio adottato dallo IAS 17 infatti – come si ribadirà nel prosieguo – all’inizio della decorrenza del contratto il locatario deve iscrivere nel proprio stato patrimoniale, e assoggettare ad ammortamento, il valore del bene utilizzato a titolo di leasing finanziario, iscrivendo un corrispondente importo tra le passività e suddividendo in seguito i pagamenti dovuti tra costi finanziari e riduzione del debito residuo nei confronti della società concedente.

A detto criterio di rilevazione proprio dello IAS 17, definito metodo finanziario, si contrappone invece il cosiddetto metodo patrimoniale, da sempre adottato nella prassi contabile nazionale, in base al quale – facendo prevalere la forma giuridica rispetto alla effettiva sostanza dell’operazione attuata – il bene oggetto del contratto si mantiene iscritto tra le immobilizzazioni nel bilancio del concedente e da questi viene ammortizzato, mentre nel bilancio dell’utilizzatore, alla stregua degli effetti contabili di un contratto di affitto, è disposto che vengano iscritti tra i costi d’esercizio i canoni periodici contrattualmente dovuti.

Si badi al riguardo che la nuova disciplina codicistica interviene soltanto a livello di informativa aggiuntiva e complementare da fornire, a riguardo delle operazioni di leasing finanziario, nella nota integrativa, senza invece modificare i criteri di rilevazione di dette operazioni nella contabilità generale dell’azienda.

Si può pertanto sottolineare che, da una parte, permane il vincolo di adottare il metodo patrimoniale nella contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario, con i conseguenti effetti nella predisposizione di stato patrimoniale e conto economico; d’altra parte, invece, in sede di nota integrativa, occorre esporre i valori che scaturirebbero in bilancio ove si fosse applicato l’alternativo metodo finanziario nella contabilizzazione dei leasing.

In buona sostanza, per ogni contratto di leasing che comporti il trasferimento al locatario della parte prevalente dei correlati rischi e benefici, occorre effettuare, ai sensi della nuova norma, doppie procedure di calcolo, con conseguente aggravio in termini di tempi e risorse necessari per gestire la contabilizzazione e la valutazione di dette operazioni. D’altra parte, appare comunque opportuno aggiungere che le informazioni supplementari da esporre in nota integrativa si riveleranno senz’altro utili se e nel momento in cui l’impresa effettuerà il passaggio ai principi contabili internazionali per la predisposizione del proprio bilancio.

3. IL TRATTAMENTO CONTABILE DEL LEASING FINANZIARIO PREVISTO DAI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Nell'ottica del principio contabile internazionale IAS 17, come in parte già anticipato, si tratta, per le operazioni di leasing che rispondano a determinati requisiti di cui si tratterà nel prosieguo, di avere riguardo all'effettiva sostanza dell'operazione, ossia alla realizzazione di una forma di finanziamento per l'utilizzo di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario, indipendentemente dal momento in cui avviene il trasferimento giuridico della proprietà.

In proposito, la classificazione delle operazioni di leasing adottata nel relativo principio contabile internazionale IAS 17 si basa sull'attribuzione al locatore o al locatario dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà del bene locato. I rischi comprendono le possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche, mentre i benefici possono essere rappresentati da un redditizio utilizzo atteso durante la vita economica del bene e da utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo.

Un leasing è classificato come finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà, mentre, se ciò non avviene, è classificato come leasing operativo.

La classificazione dei leasing dipende dunque dalla sostanza dell'operazione piuttosto che dalla forma del contratto, e al riguardo lo IAS 17 elenca alcuni esempi di situazioni che, individualmente o congiuntamente, potrebbero di norma portare a ritenere un leasing di natura finanziaria. Di seguito riportiamo detti esempi:

- il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
- il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che si attende sia sufficientemente inferiore al fair value alla data alla quale si può esercitare l'opzione cosicché all'inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;
- all'inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value del bene locato;
- i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.

Tutto ciò premesso, nel caso di leasing classificato come finanziario, ai sensi dello IAS 17, il bene oggetto del contratto deve essere contabilizzato tra le attività del locatario come nel caso di acquisto di immobilizzazioni, con corrispondente iscrizione tra le passività del debito complessivo verso la società concedente e la contabilizzazione a conto economico dei relativi ammortamenti e oneri finanziari, avendo così riguardo alla sostanza economica sottostante i negozi giuridici nei quali si realizzi in capo al locatario il trasferimento dei corrispondenti rischi e benefici.

In particolare, il suddetto metodo finanziario di rilevazione contabile prevede in capo all'utilizzatore l'iniziale rilevazione del bene locato tra le proprie attività per un importo corrispondente al *fair value* del bene medesimo, o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, ciascuno determinato all'inizio del leasing⁴. Eventuali costi diretti iniziali del locatario sono aggiunti all'importo rilevato come attività.

I canoni di leasing dovuti alla società concedente devono essere suddivisi tra costi finanziari e riduzione del debito residuo, considerando che i costi finanziari devono essere suddivisi tra gli esercizi nel corso del leasing in modo da ottenere un tasso d'interesse costante sulla passività residua.

Occorre in merito avere riguardo al tasso di interesse implicito del leasing, ossia al tasso di attualizzazione che, all'inizio del leasing, fa sì che il valore attuale complessivo dei pagamenti minimi derivanti dal leasing e del valore residuo non garantito sia uguale alla somma del *fair value* del bene locato e degli eventuali costi diretti iniziali del locatore.

Si consideri inoltre che il bene in leasing finanziario deve essere ammortizzato nel bilancio del locatario con un criterio sistematico e uniforme al criterio di ammortamento da questi impiegato per i beni di sua proprietà. Se esiste una ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà al termine del leasing, il periodo atteso di utilizzo coincide con la vita utile del bene; altrimenti il bene è ammortizzato nel tempo più breve fra la durata del leasing e la sua vita utile.

Ai fini di descrivere il meccanismo di applicazione del metodo finanziario di contabilizzazione del leasing, ipotizziamo una locazione finanziaria di un macchinario, per la quale si sia verificato che da un punto di vista sostanziale vi sia il trasferimento al locatario di tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà, i cui dati contrattuali siano i seguenti:

- data inizio contratto: 01/07/2005;

⁴ Ai sensi dello IAS 17 il tasso di attualizzazione da utilizzare per la determinazione del valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing è il tasso di interesse implicito del leasing, se è possibile determinarlo; altrimenti (come nel caso di canoni di locazione sottoposti a condizione e dunque non quantificabili con certezza alla data di inizio del leasing) deve essere utilizzato il tasso di interesse del finanziamento marginale del locatario, a sua volta pari al tasso di interesse che il locatario dovrebbe pagare per un leasing simile o, se questo non è determinabile, il tasso che, all'inizio del leasing, il locatario dovrebbe pagare per un prestito con una durata e con garanzie simili necessario per acquistare il bene.

- data conclusione contratto: 01/07/2009;
- durata contrattuale: 4 anni;
- costo del macchinario sostenuto dal concedente: €20.000;
- importo del maxicanone iniziale corrisposto in data 01/07/2005: €4.000;
- importo dei 15 canoni trimestrali da corrispondere a partire dal 01/10/2005: € 1.200;
- prezzo di riscatto: €400.

Innanzitutto è necessario calcolare il tasso d'interesse implicito del leasing, pari all'onere finanziario effettivo del contratto, ossia al tasso – ai sensi dello IAS 17 – che in linea generale rende uguali, alla data di inizio del leasing (e facendo rinvio a quanto detto in precedenza circa ulteriori possibili elementi di dettaglio da dover considerare nella procedura di calcolo):

- il valore del bene concesso in leasing e
- la sommatoria dei valori attuali dei canoni e del riscatto finale.

Si consideri che il valore attuale (VA) della singola rata (R) da corrispondere dopo un determinato numero di periodi (n) a partire dalla data di inizio del contratto si determina, secondo quanto ci insegna la matematica finanziaria, dalla formula:

$$VA = R / (1+i)^n = R \times (1+i)^{-n}$$

Pertanto, sulla base dei dati dell'esempio proposto, il tasso di interesse implicito che occorre individuare scaturisce dalla seguente uguaglianza.

Valore del bene = Sommatoria dei valori attuali dei pagamenti,
compresi maxicanone e riscatto finale

$$20.000 = 4.000 + 1.200 \times (1+i)^{-1} + 1.200 \times (1+i)^{-2} + 1.200 \times (1+i)^{-3} + \dots \\ \dots + 1.200 \times (1+i)^{-15} + 400 \times (1+i)^{-16}$$

La risoluzione della formula, possibile anche con l'ausilio di specifiche funzioni generalmente contenute nei fogli elettronici di calcolo, conduce ad un tasso trimestrale “i” pari a 1,76177%, che deve essere applicato al valore del debito residuo di ogni trimestre per addivenire alla scomposizione di ciascuna rata tra quota capitale e quota interessi, come di seguito indicato avendo riguardo ai pagamenti contrattualmente previsti nell'esercizio 2005:

- debito residuo iniziale al 01/07/2005 (pari al valore del bene concesso in leasing), successivamente al pagamento del maxicanone (che, essendo contestuale alla data di inizio del contratto, è da contabilizzarsi interamente a riduzione del debito verso la società di leasing) = $20.000 - 4.000 = 16.000$;
- quota interessi compresa nel (primo) canone trimestrale del 01/07/2005 = $16.000 \times 1,76177\% = 281,88$;

- quota capitale compresa nel canone trimestrale del 01/07/2005 = 1.200 – 281,88 = 918,12.

Le scritture contabili relative all'esercizio 2005 sono di seguito indicate, considerando che l'aliquota civilistica di ammortamento del bene (nell'ipotesi che esista una ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà al termine del leasing) sia pari al 15%, da rapportare ai mesi di possesso (e dunque pari al 7,5% per il primo periodo).

<i>01/07/05 – Registrazione iniziale valore macchinario in leasing</i>	Dare	Avere
Macchinari	20.000	
Debiti verso società di leasing		20.000
<i>Totali</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

<i>01/07/05 – Registrazione maxicanone leasing</i>	Dare	Avere
Debiti verso società di leasing	20.000	
IVA a debito	4.000	
Banca c/c		24.000
<i>Totali</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>

<i>01/10/05 – Registrazione canone trimestrale ottobre-dicembre 2005</i>	Dare	Avere
Interessi passivi su leasing	281,88	
Debiti verso società di leasing	918,12	
IVA a credito	240,00	
Banca c/c		1.440,00
<i>Totali</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.440,00</i>

<i>31/12/05 – Registrazione prima quota ammortamento macchinario (con applicazione dell'aliquota del 7,5%)</i>	Dare	Avere
Ammortamento macchinari	1.500	
Fondo ammortamento macchinari		1.500
<i>Totali</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>

La tabella 1 ripropone i risultati sopra indicati, con riferimento alla scomposizione degli importi di ciascun canone relativo all'esercizio 2005.

TABELLA 1 – Esercizio 2005: scomposizione canoni leasing					
Data pagamento	Debito residuo	Interesse trimestrale	Totale rata	Quota interessi	Quota capitale
01/07/2005	20.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
01/10/2005	16.000,00	1,76177%	1.200,00	281,88	918,12
	15.081,88			281,88	
	Valore attuale del debito residuo a fine esercizio			Onere finanziario effettivo dell'esercizio	

In tabella 2 è sintetizzato l'insieme dei valori rilevanti che derivano dalla adozione – nel bilancio dell'esercizio 2005 – del metodo finanziario per la contabilizzazione del leasing in esame.

TABELLA 2 – Bilancio d’esercizio al 31.12.2005: rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria						
Beni in locazione finanziaria	Debiti verso società di leasing	Interessi passivi su leasing	Valore contabile lordo dei beni	Ammortamento dell’esercizio	Fondo ammortamento	Valore contabile netto dei beni
Macchinari	15.081,88	281,88	20.000,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00
Totali	15.081,88	281,88	20.000,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00

Per quanto concerne il successivo esercizio 2006, in tabella 3 è indicata la scomposizione degli importi delle singole rate tra quota capitale e quota interesse, scaturente dall’applicazione delle medesime procedure di calcolo sopra indicate.

TABELLA 3 – Esercizio 2006: scomposizione canoni leasing					
Data pagamento	Debito residuo	Interesse trimestrale	Totale rata	Quota interessi	Quota capitale
01/01/2006	15.081,88	1,76177%	1.200,00	265,71	934,29
01/04/2006	14.147,59	1,76177%	1.200,00	249,25	950,75
01/07/2006	13.196,84	1,76177%	1.200,00	232,50	967,50
01/10/2006	12.229,34	1,76177%	1.200,00	215,45	984,55
	11.244,79			962,91	
	Valore attuale del debito residuo a fine esercizio			Onere finanziario effettivo dell’esercizio	

La tabella 4 espone l’insieme dei valori rilevanti che derivano dalla adozione – nel bilancio dell’esercizio 2006 – del metodo finanziario di contabilizzazione del leasing del macchinario, considerando un’aliquota di ammortamento pari come detto al 15%.

TABELLA 4 – Bilancio d’esercizio al 31.12.2006: rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria						
Beni in locazione finanziaria	Debiti verso società di leasing	Interessi passivi su leasing	Valore contabile lordo dei beni	Ammortamento dell’esercizio	Fondo ammortamento	Valore contabile netto dei beni
Macchinari	11.244,79	962,91	20.000,00	3.000,00	4.500,00	15.500,00
Totali	11.244,79	962,91	20.000,00	3.000,00	4.500,00	15.500,00

Per i successivi esercizi, dal 2007 al 2009 (in cui avviene il riscatto del macchinario), si propongono direttamente le tabelle 5, 6 e 7 che – in conseguenza del procedimento di calcolo già illustrato di scomposizione degli importi di ciascun canone – evidenziano gli impatti sul bilancio derivanti dalla rappresentazione ai sensi dello IAS 17 dell’operazione di leasing finanziario.

TABELLA 5 – Bilancio d’esercizio al 31.12.2007: rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria						
Beni in locazione finanziaria	Debiti verso società di leasing	Interessi passivi su leasing	Valore contabile lordo dei beni	Ammortamento dell’esercizio	Fondo ammortamento	Valore contabile netto dei beni
Macchinari	7.130,06	685,28	20.000,00	3.000,00	7.500,00	12.500,00
Totali	7.130,06	685,28	20.000,00	3.000,00	7.500,00	12.500,00

TABELLA 6 – Bilancio d’esercizio al 31.12.2008: rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria						
Beni in locazione finanziaria	Debiti verso società di leasing	Interessi passivi su leasing	Valore contabile lordo dei beni	Ammortamento dell’esercizio	Fondo ammortamento	Valore contabile netto dei beni
Macchinari	2.717,62	387,55	20.000,00	3.000,00	10.500,00	9.500,00
Totali	2.717,62	387,55	20.000,00	3.000,00	10.500,00	9.500,00

TABELLA 7 – Bilancio d’esercizio al 31.12.2009: rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria						
Beni in locazione finanziaria	Debiti verso società di leasing	Interessi passivi su leasing	Valore contabile lordo dei beni	Ammortamento dell’esercizio	Fondo ammortamento	Valore contabile netto dei beni
Macchinari	-	82,38	20.000,00	3.000,00	13.500,00	6.500,00
Totali	-	82,38	20.000,00	3.000,00	13.500,00	6.500,00

In sostanza, avendo riguardo alle informazioni complessivamente fornite nel bilancio di ciascun esercizio dal 2005 al 2009 si può riassumere quanto segue:

- il totale dei pagamenti effettuati nel corso del contratto di leasing risulta pari a € 22.400,00 (pari a $4.000 + 1.200 \times 15 + 400$);
- il valore del bene rimborsato nel corso del periodo contrattuale risulta pari a € 20.000,00 (pari alla somma delle quote capitale comprese in ciascun canone);
- l’onere finanziario complessivo relativo al contratto di leasing risulta pari alla differenza dei due importi sopra indicati (22.400,00 meno 20.000,00), ossia € 2.400,00 (a sua volta pari agli oneri finanziari effettivi di ciascun esercizio, indicati nelle corrispondenti tabelle sopra riportate: $281,88 + 962,91 + 685,28 + 387,55 + 82,38$).

Si consideri infine che il processo di ammortamento del macchinario nel bilancio dell’utilizzatore naturalmente prosegue (nell’ipotesi che non si proceda all’alienazione del

medesimo) anche successivamente all'esercizio 2009 in cui è avvenuto il riscatto, con la contabilizzazione dei seguenti importi:

- ammortamento dell'esercizio 2010 pari a 3.000 (fondo ammortamento 16.500; valore residuo del bene 3.500);
- ammortamento dell'esercizio 2011 pari a 3.000 (fondo ammortamento 19.500; valore residuo del bene 500);
- ammortamento dell'esercizio 2012 pari a 500 (fondo ammortamento 20.000; valore residuo del bene 0).

4. RISVOLTI TRIBUTARI DEL TRATTAMENTO CONTABILE DEL LEASING FINANZIARIO

L'attuale normativa fiscale ai fini dell'IRES – così come modificata dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 38/2005 citato in premessa – permette in capo all'utilizzatore la deduzione dei canoni di locazione finanziaria indipendentemente dai criteri di contabilizzazione adottati, rimuovendo in tal modo un importante ostacolo all'applicazione in bilancio del metodo finanziario di rilevazione delle operazioni di leasing. La precedente disciplina statuiva difatti la deduzione in capo all'utilizzatore soltanto dei costi imputati a conto economico a titolo di canoni di leasing, e dunque non avrebbe consentito la deduzione né di ammortamenti né di interessi passivi eventualmente imputati a conto economico in applicazione del metodo finanziario di rilevazione dei contratti di leasing.⁵

In particolare il nuovo testo dell'art. 102, comma 7, per effetto della modifica apportata dal decreto sopra citato, ora prevede che “indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione finanziaria a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili”.

Dunque, sia nel caso di adozione del metodo patrimoniale sia nel caso di applicazione del metodo finanziario di rilevazione contabile del leasing finanziario, l'utilizzatore può dedurre ai fini dell'IRES (nel rispetto dei limiti sopra indicati, che non

⁵ Cfr. ANTONELLI VALERIO, D'ALESSIO RAFFAELE (2005), *Il leasing finanziario: OIC 1 e trattamento fiscale*, Contabilità Finanza e Controllo, n. 1; FUSA EMANUELA (2004), *Leasing finanziario: principi contabili italiani e principi contabili internazionali, la gestione degli aspetti fiscali*, il fisco, n. 47; GAVELLI GIORGIO (2004), *Prospettive contabili e fiscali del leasing finanziario*, Corriere Tributario, n. 11; NESSI MARCO (2003), *Aspetti contabili e fiscali del contratto di leasing*, il fisco, n. 16; PISONI PIERO, BAVA FABRIZIO, BUSSO DONATELLA, (2005), *Leasing finanziario: passaggio agli IAS/IFRS e modifiche al Tuir*, il fisco, n. 2; ROSSI RAGAZZI FRANCESCO (2004), *Rilevazione nel bilancio d'esercizio e deducibilità dei canoni di leasing tra riforma societaria e riforma fiscale*, il fisco, n. 26.

mutano con la nuova normativa, connessi alla durata contrattuale) un importo pari ai canoni di leasing di competenza economica del periodo.

Nel caso di utilizzo in bilancio del metodo finanziario, che, come detto, non prevede l'imputazione a conto economico di costi a titolo di canoni di leasing, la possibilità di operare detta deduzione è ora resa possibile per effetto della innovata disciplina relativa alla deduzione di componenti negativi in via extracontabile, ai sensi del nuovo testo dell'art. 109, comma 4, lett. b, del TUIR. In base a detta norma, anch'essa modificata dall'art. 11 del D.Lgs. 38/2005 “gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi”.

Si può pertanto desumere in linea generale che ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES, nel caso di contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario:

- i costi imputati a conto economico a titolo di ammortamento e a titolo di interessi passivi possono essere dedotti, fino a concorrenza dell'ammontare dei canoni di leasing di competenza del periodo, ossia dei canoni che sarebbero risultati dal conto economico ove si fosse adottato il metodo patrimoniale;
- se la somma di ammortamenti e interessi risulta inferiore al suddetto importo dei canoni di competenza del periodo, detta differenza può essere altresì dedotta ove imputata direttamente in dichiarazione dei redditi mediante compilazione dell'apposito quadro EC per la deduzione extracontabile di componenti negativi.

Riprendendo l'esempio proposto nel precedente paragrafo, si possono evidenziare gli effetti contabili che sarebbero scaturiti in bilancio ove si fosse adottato il metodo patrimoniale, al fine di quantificare gli importi fiscalmente deducibili ai fini dell'IRES in ciascun periodo.

Per l'applicazione del metodo patrimoniale occorre innanzitutto calcolare il costo complessivo in capo al locatario relativo al contratto di leasing del macchinario, pari al totale delle rate previste, ivi compreso il maxicanone:

- importo maxicanone: €4.000;
- importo totale dei canoni: $€1.200 \times 15 = €18.000$;
- costo totale del contratto per l'utilizzatore: $€4.000 + 18.000 = €22.000$.

Successivamente occorre quantificare, a prescindere dalle modalità e dai tempi finanziari dei singoli pagamenti, il costo mensile di competenza economica del contratto, alla luce dei dati sopra esposti:

- costo totale del contratto: €22.000;
- durata del contratto: 16 trimestri;
- costo trimestrale di competenza: $\text{€}22.000 / 16 = \text{€}1.375$.

Ciò premesso, il costo del leasing di competenza economica dell'esercizio 2005 risulta pari a €2.750 (1.375 per 2 trimestri, corrispondenti al periodo luglio – dicembre 2005 ricompreso nella durata del contratto): in ossequio all'applicazione del metodo patrimoniale del leasing, si sarebbe dovuto imputare detto valore nel conto economico dell'esercizio 2004, tra i costi per il godimento di beni di terzi.

Analogamente, i canoni di leasing di competenza dei successivi esercizi 2006, 2007 e 2008, ammontano a €5.500 (1.375 per 4 trimestri) per ogni periodo.

Infine, il costo di competenza dell'esercizio 2009, in cui il contratto si conclude, risulta pari a €2.750 (1.375 per 2 trimestri, corrispondenti al periodo gennaio – giugno 2009).

Si può ora riassumere in tabella 8, per ciascun esercizio, l'importo deducibile ai fini IRES, che, come detto, è pari all'ammontare dei canoni di competenza scaturenti dall'applicazione del metodo patrimoniale di rilevazione contabile del contratto. Si consideri al riguardo che, a partire dall'esercizio 2009, sono altresì deducibili ai fini dell'IRES importi a titolo di ammortamento del valore di riscatto del macchinario corrispondente a €400,00 (nell'ipotesi in cui lo stesso non venga ceduto prima della conclusione del periodo fiscale di ammortamento):

- in misura pari a €30 (7,5% di 400) nel 2009;
- in misura pari a €60 (15% di 400) in ciascun esercizio dal 2010 al 2015;
- in misura pari a €10 (residua quota del costo ancora da ammortizzare, pari al 2,5% di 400) nell'esercizio 2016.

TABELLA 8 – Metodo patrimoniale di rilevazione dei canoni di locazione finanziaria: effetti fiscali			
Esercizio	Canoni di competenza (a)	Ammortamento riscatto (b)	Importo deducibile a fini IRES (a+b)
2005	2.750,00	-	2.750,00
2006	5.500,00	-	5.500,00
2007	5.500,00	-	5.500,00
2008	5.500,00	-	5.500,00
2009	2.750,00	30,00	2.780,00
2010	-	60,00	60,00
2011	-	60,00	60,00
2012	-	60,00	60,00
2013	-	60,00	60,00
2014	-	60,00	60,00
2015	-	60,00	60,00
2016	-	10,00	10,00
Totali	22.000,00	400,00	22.400,00

I risultati sopra indicati devono essere posti a confronto – come operato in tabella 9 – con i rispettivi componenti negativi, già descritti nel precedente paragrafo, imputati a conto economico in applicazione del metodo finanziario. Detto metodo, lo si ribadisce, costituisce il criterio che effettivamente deve essere applicato per la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci in ossequio ai principi IAS.

TABELLA 9 – Metodo finanziario di rilevazione dei canoni di locazione finanziaria: effetti fiscali						
Eserci- zio	Ammorta- menti (a)	Interessi passivi (b)	Totale a conto economico (c) (= a+b)	Importo deducibile a fini IRES (d)	Differenza	
					Deducibile (d-c, se > 0)	Indeducibile (c-d, se > 0)
2005	1.500,00	281,88	1.781,88	2.750,00	968,12	-
2006	3.000,00	962,91	3.962,91	5.500,00	1.537,09	-
2007	3.000,00	685,28	3.685,28	5.500,00	1.814,72	-
2008	3.000,00	387,55	3.387,55	5.500,00	2.112,45	-
2009	3.000,00	82,38	3.082,38	2.780,00	-	302,38
2010	3.000,00	-	3.000,00	60,00	-	2.940,00
2011	3.000,00	-	3.000,00	60,00	-	2.940,00
2012	500,00	-	500,00	60,00	-	440,00
2013	-	-	-	60,00	60,00	-
2014	-	-	-	60,00	60,00	-
2015	-	-	-	60,00	60,00	-
2016	-	-	-	10,00	10,00	-
Totali	20.000,00	2400,00	22.400,00	22.400,00	6.622,38	6.622,38

Dai dati contenuti in tabella 9 si può desumere quanto segue:

- nei periodi dal 2005 al 2008 la somma dei costi imputati a conto economico – per effetto della dovuta applicazione del metodo finanziario di contabilizzazione del leasing – a titolo di ammortamento e di interessi passivi, risulta inferiore rispetto all'importo deducibile ai fini IRES (corrispondente agli importi – già indicati in tabella 8 – che sarebbero conseguiti dall'adozione del metodo patrimoniale); detta differenza può essere dedotta, imputandola direttamente in dichiarazione dei redditi nel quadro EC per la deduzione extracontabile dei componenti negativi;
- nei successivi periodi dal 2009 al 2012 i componenti negativi imputati a conto economico risultano al contrario superiori rispetto all'importo riconosciuto ai fini dell'IRES, e dunque risultano per l'eccedenza fiscalmente indeducibili, dovendo in tal modo dare luogo all'effettuazione in dichiarazione dei redditi di una corrispondente variazione in aumento del reddito imponibile;
- negli esercizi dal 2013 al 2016 non risulta più imputato alcun costo a conto economico, ma si ritiene che siano comunque deducibili (anche in tal caso mediante indicazione dei rispettivi valori nel quadro EC) gli ammortamenti che sarebbero stati imputati a conto economico ove si fosse rilevato in bilancio il prezzo di riscatto del macchinario in conseguenza dell'adozione del metodo patrimoniale.⁶

Si sottolinea infine, con riferimento a ciascun esercizio coinvolto, che emergono differenze tra risultato civilistico e reddito imponibile di natura temporanea, che come tali possono dare luogo, nel rispetto delle condizioni stabilite dai principi contabili internazionali, all'iscrizione nei rispettivi bilanci di importi a titolo di fiscalità differita.

Dette differenze – complessivamente pari, come emerge in tabella 9, a €6.622,38 – nel loro insieme dunque si compensano, cosicché la diversità in termini di deducibilità ai fini IRES dei rispettivi importi, a seconda dell'adozione del metodo finanziario ovvero patrimoniale di contabilizzazione del leasing, riguarda esclusivamente la ripartizione temporale dell'imputazione di costi a conto economico e non l'ammontare complessivo dei componenti negativi fiscalmente riconosciuti.

⁶ In sostanza, benché sulla questione appaia auspicabile un chiarimento ministeriale, si ritiene che anche con riferimento all'ammortamento del prezzo di riscatto (che nel nostro esempio coinvolge gli esercizi dal 2009 al 2016), possano ritenersi deducibili importi non imputati a conto economico, così da addivenire, rispettando quello che appare essere la generale *ratio* della norma, ad una perfetta coincidenza degli importi deducibili ai fini dell'IRES in ciascun esercizio, indipendentemente dall'adozione in bilancio del metodo patrimoniale (descritto in tabella 8) o del metodo finanziario (descritto in tabella 9).

5. CONCLUSIONI

Dall'esame svolto circa il criterio finanziario di rilevazione contabile dei leasing previsto dallo IAS 17, è emerso come dette operazioni, nell'ottica del principio internazionale, debbano essere rilevate ed esposte avendo riguardo alla natura sostanziale e finanziaria delle stesse, e non semplicemente tenendo conto della loro forma giuridica.

Sempre ai sensi dello IAS 17, si è sottolineato che, sebbene la forma giuridica di un contratto di leasing stabilisca che il locatario possa non acquisire la proprietà del bene utilizzato, nell'ipotesi di leasing finanziario la realtà sostanziale è tale che il locatario acquisisce i benefici economici derivanti dall'utilizzo del bene locato per la maggior parte della sua vita economica, e ciò in cambio dell'impegno a pagare un corrispettivo che all'inizio del contratto approssima il *fair value* del bene medesimo.

E' dunque ritenuto corretto e doveroso che il valore del bene in leasing finanziario venga fin dall'inizio rilevato nello stato patrimoniale del locatario sia come attività sia come obbligazione a sostenere futuri pagamenti, al fine di non sottostimare le risorse economiche e il livello degli obblighi dell'azienda.

La successiva imputazione a conto economico di costi a titolo di ammortamenti e di interessi passivi, in luogo dei canoni di leasing conseguenti alla tradizionale applicazione, nel contesto nazionale, dell'alternativo metodo patrimoniale di rilevazione delle locazioni finanziarie, pone d'altra parte delicate questioni di natura fiscale.

La modifica della normativa tributaria ai fini dell'IRES, attuata con lo stesso decreto che introduce nel nostro ordinamento i principi contabili internazionali, affronta in merito la tematica dei riflessi fiscali del metodo finanziario di contabilizzazione dei leasing, statuendo, come si è indicato, la generale possibilità di dedurre componenti negativi imputati a conto economico anche a titolo differente dai canoni passivi di leasing.

La nuova disposizione fiscale richiede in particolare, per i bilanci redatti a norma degli IAS, l'ulteriore elaborazione, in via extracontabile, di valori ancora fondati sull'applicazione del metodo di rilevazione del leasing basato sulla forma giuridica del contratto, ma allo stesso tempo – come si è cercato di evidenziare – ha il pregio consistente nella ottenuta “neutralità” fiscale della scelta contabile del metodo finanziario piuttosto che del metodo patrimoniale.